GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0.60*

Anno LXV **Roma — Sabato, 5 gennaio 1924** **Numero 4**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Sua Maestà il Re, con decreto 1° gennaio 1924, su proposta di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, si è compiaciuto di nominare senatore del Regno S. E. il cav. di gr. cr. avv. MARIANO D'AMELIO, primo presidente della Corte di cassazione.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1923, n. 2793.
Distacco della frazione di Aprica dal comune di Teglio e sua costituzione in Comune autonomo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Aprica, comprendente gli abitati di Aliscedo, Madonna, Mavigna, Dosso, San Pietro, Belvedere e San Paolo col suo territorio è separata dal comune di Teglio ed è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re provvederà con decreto Reale alla determinazione dei confini territoriali fra i comuni di Teglio e di Aprica ed alla divisione del patrimonio e delle passività.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2764.

Assegnazione straordinaria per la riparazione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuto che per la riparazione dei cavi telegrafici sottomarini in prossimità delle coste, l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi abbia convenienza a provvedersi di mezzi più idonei e meno costosi, anzichè continuare a servirsi in tali casi della Regia nave « Città di Milano », e che le conseguenti economie potranno essere sufficienti a pagare in pochi esercizi finanziari l'importo dei mezzi stessi;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria della somma di L. 2,500,000, da inscriversi in cinque rate uguali di L. 500,000 ciascuna in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini.

Di altrettanta somma, in ragione della predetta annualità di L. 500,000, verrà per ciascuno degli esercizi dal 1924-25 al 1928-29, diminuito lo stanziamento del capitolo inscritto nella parte ordinaria del predetto stato di previsione per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 239. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2769.

Modificazioni alla circoscrizione di trenta comuni della provincia di Imperia.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto che modifica la circoscrizione di trenta comuni della provincia di Imperia.

MAESTÀ,

La provincia di Imperia, secondo il censimento del 1911, comprende ben 107 Comuni con una popolazione complessiva di appena 155,000 abitanti, di cui metà è raggruppata in sette centri principali e l'altra metà divisa in cento piccoli Comuni, che hanno in media non più di 800 abitanti.

Tale eccessivo frazionamento del territorio nelle attuali circoscrizioni comunali, mentre non appare giustificato dalle caratteristiche topografiche della regione tanto più in rapporto allo sviluppo raggiunto dalle comunicazioni stradali e ferroviarie, è una delle principali cause della insufficiente potenzialità organica e finanziaria della maggior parte dei Comuni minori, cui mancano assolutamente le risorse indispensabili per il funzionamento delle civiche aziende e per il progresso dei pubblici servizi di interesse locale.

Ad ovviare a siffatti gravi inconvenienti, ai quali in pratica non si potrebbe porre adeguato rimedio con la formazione di consorzi intercomunali, perchè soltanto parzialmente questi sono in grado di sopperire ai bisogni di una generalità di Comuni, si sono studiati, fin dai primi tempi dell'unificazione del Regno, progetti e proposte per la fusione delle più piccole comunità, tenendo conto delle affinità di interessi delle rispettive popolazioni e delle condizioni topografiche del territorio: ma i tentativi fatti non approdarono.

Ripresi ora gli studi per la sistemazione organica delle circoscrizioni comunali di detta provincia, un primo passo si è già fatto col Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2360, con cui si è disposta la fusione dei comuni di Porto Maurizio, Oneglia ed altri nove contermini nell'unico comune di Imperia.

Le medesime ragioni che hanno determinato detto provvedimento valgono a giustificare quello proposto nello schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale si provvede alla riunione di altri 28 Comuni nei sei centri di Chiusavecchia, Santo Stefano al Mare, Ventimiglia, Vallecrosia, Diano Marina, Cosio d'Arroscia.

Con lo stesso schema di decreto, viene inoltre costituita in Comune autonomo la frazione di Ospedaletti del comune di Col di Rodi, aggregando la rimanente parte di questo al comune di S. Remo: e ciò in considerazione dell'importanza che la frazione di Ospedaletti ha raggiunto come stazione climatica e balneare, nonchè del suo notevole sviluppo edilizio e demografico, che, mentre la distinguono nettamente dalla frazione capoluogo del Comune cui attualmente appartiene, la quale ha prevalente carattere rurale, rendono perciò disagevoli i reciproci rapporti, la pongono in grado di disporre dei mezzi finanziari indispensabili alla sua autonomia amministrativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottoindicati comuni della provincia di Imperia sono riuniti come segue:

1° Chiusavecchia con Arzeno di Oneglia, Cesio, Lucinasco, Olivastri, Sarola e Torria nell'unico comune di Chiusavecchia;

2° Cosio d'Arroscia con Mendatica e Montegrosso Pian Latte, nell'unico comune di Cosio d'Arroscia;

3° Diano Marina con Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano S. Pietro, Cervo, S. Bartolomeo del Cervo e Villa Faraldi, nell'unico comune di Diano Marina;

4° Santo Stefano al Mare con Castellaro, Pompeiana e Terzorio, nell'unico comune di Santo Stefano al Mare;

5° Vallecrosia con S. Biagio della Cima e Soldano, nell'unico comune di Vallecrosia;

6° Ventimiglia e Camporosso, nell'unico comune di Ventimiglia;

7° San Remo e Col di Rodi (tranne il territorio indicato nell'articolo seguente) nell'unico comune di San Remo.

Art. 2.

La frazione di « Ospedaletti », attualmente appartenente al comune di Col di Rodi, è costituita in comune autonomo con la stessa denominazione di « Ospedaletti ».

Il territorio del predetto nuovo comune, descritto nella pianta catastale annessa al presente decreto e vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è delimitato dalla linea che, partendo dall'attuale confine occidentale del comune di San Remo nel tratto fra il mare ed il ciglio a mare della strada provinciale, segue detto ciglio fino all'inizio della strada rotabile per Col di Rodi, indi la tangente alle curve occidentali della strada medesima sino all'incrocio col Corso Garibaldi e successivamente la base dei muri di sostegno occidentali della rotabile per Col di Rodi fino all'incontro con la vecchia mulattiera per S. Bernardo, che segue fino alla vasca di carico, lasciando fuori la chiesa di S. Bernardo; indi segue la mulattiera per Ospedaletti fino al punto d'incontro con quella Ubaghi, volge in linea retta fino alla confluenza dei torrenti Gian Gallo e Crosio, costeggia quest'ultimo fino all'incontro del Rio Sciavarrai, poi questo sino all'origine della strada comunale da Col di Rodi ai boschi, segue detta strada fino alla sorgente Poggi (q. 805), che lascia fuori, e di qui segue gli attuali confini orientali dei comuni di Seborga, Vallebona, Borghetto San Niccolò e Bordighera.

Art. 3.

Entro il termine prefisso nell'art. 5 per l'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dei comuni indicati nell'art. 1 stabiliranno d'accordo le condizioni della rispettiva unione, a sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni.

In difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.

Art. 4.

Con successivi decreti da promuoversi dai Ministri competenti, sarà variata la circoscrizione mandamentale della provincia di Imperia agli effetti degli articoli 92 e seguenti della legge comunale e provinciale in dipendenza delle modificazioni di circoscrizione stabilite nel presente decreto e in quello del 21 ottobre 1923, n. 2360, verranno approvati i progetti da concordarsi fra le amministrazioni comunali di San Remo e di Ospedaletti per la separazione del rispettivo patrimonio ed il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per la esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 244. — GRANATA.

Nota. — Nell'originale è allegata una pianta catastale del territorio indicato nell'art. 2.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2788.

Provvedimenti per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 giugno 1910, n. 277;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 ottobre 1917, numero 1609, modificato dal R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2282;

Vista la legge comunale e provinciale;

Riconosciuta la necessità di disciplinare la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

GESTIONE DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI O DI ALTRI ENTI CUI APPARTENGONO

CAPO I.

Costituzione delle aziende speciali.

Art. 1.

I Comuni possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli, comunque loro appartenenti, mediante aziende speciali, da costituirsi nei modi stabiliti dal presente decreto, quando, tenuto conto dell'importanza economica di detti beni, tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente.

In tal caso essi godranno di un contributo, da parte dello Stato, nella misura che potrà estendersi fino al 75 per cento dello stipendio assegnato al personale tecnico, e fino al 50 per cento dello stipendio assegnato al personale di custodia assunto in servizio per il funzionamento dell'azienda stessa, rimanendo ogni altra spesa a totale carico dell'Ente.

La misura del contributo e la sua durata, non inferiore a cinque anni, sono fissate con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 2.

La costituzione dell'azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall'art. 190 della legge comunale e provinciale.

La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Art. 3.

L'azienda è retta da un regolamento speciale contenente tutte le norme per il suo funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

Salve le disposizioni sancite dal presente decreto, detto regolamento dovrà anche determinare i requisiti per la nomina del personale tecnico, la retribuzione dovutagli sotto forma di stipendio fisso e la misura degli eventuali premi ed indennità, nonchè le norme circa i congedi, le aspettative, i provvedimenti disciplinari ed il trattamento in caso

di licenziamento per revoca dell'azienda o per qualsiasi altra causa, ed in caso di collocamento a riposo, escluso ogni onere di pensioni a carico diretto del Comune o dell'azienda.

Esso sarà approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il Comitato forestale e dovrà essere comunicato al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

A sovraintendere all'azienda è istituita una Commissione composta del presidente e di quattro membri, dei quali due effettivi e due supplenti, scelti dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno, fra persone, in quanto sia possibile, tecnicamente competenti, purchè eleggibili a consiglieri comunali.

La Commissione dura in carica quattro anni. In caso di rinnovazione dei membri innanzi tempo scaduti, si osservano le norme sancite dall'art. 284 della legge comunale e provnciale.

La direzione tecnica è affidata a persona avente i requisiti di cui all'art. 21.

Le attribuzioni, sia della Commissione amministratrice che del direttore tecnico, e la nomina di questi saranno disciplinate dal regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Art. 5.

Costituita l'azienda, dovrà essere provveduto alla preparazione del piano economico del patrimonio affidatole.

Allorchè si tratti di demani comunali, il regolamento sull'esercizio degli usi civici dovrà fare parte integrante del piano anzidetto.

Questo regolamento dovrà però tenere conto dello stato attuale del godimento degli usi civici, nonchè delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali, al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sui demani comunali.

Nel caso che la redazione del piano economico richieda tempo e spese notevoli, potrà redigersi un piano sommario e provvisorio.

Decorso un anno dalla costituzione dell'azienda, nessun taglio di piante potrà essere fatto senza che vi sia almeno il piano economico sommario.

Tanto i piani economici definitivi, quanto quelli provvisori, appena ottenuta l'approvazione, avranno l'efficacia delle prescrizioni di massima, di cui all'art. 4 della legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917.

Art. 6.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale.

Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio, conformemente alle previsioni contenute nel piano economico, ed una quota per sovvenire l'azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulterà inferiore alle spese.

Il reparto e la destinazione degli utili saranno deliberati anno per anno dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione amministratrice.

La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito l'Ispettorato forestale.

Su proposta dello stesso Ispettorato, la quota da destinarsi ad opere di miglioramento potrà essere elevata d'ufficio dalla Giunta provinciale amministrativa fino al quarto del ricavato lordo, se si tratta di tagli straordinari.

Art. 7.

Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, intendendosi sostituita la Commissione al Consiglio comunale ed alla Giunta municipale e il presidente della Commissione al sindaco.

Può peraltro la Commissione, con deliberazione motivata, provvedere a licitazione o trattativa privata, senza bisogno di speciale autorizzazione:

a) quando l'asta vada deserta per due volte consecutive o non siasi in essa raggiunto il limite fissato dalla Commissione stessa;

b) quando una evidente urgenza non permetta l'indugio degli incanti;

c) quando trattasi dell'acquisto di materiali per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

d) nei casi previsti dall'art. 183 della legge comunale e provinciale, intendendosi elevate a L. 5000 le cifre massime in esso articolo indicate.

Art. 8.

Quando vi siano fondati motivi per ritenere che la Commissione esplichi azione contraria alle norme di legge e pregiudichi gli interessi dell'azienda, il Consiglio comunale, su proposta motivata del Prefetto o del sindaco, può deliberare lo scioglimento della Commissione. Tale deliberazione deve essere adottata con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Comitato forestale.

Qualora si renda impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti la Commissione o per responsabilità accertata a carico di questi, ed il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal Prefetto, sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, sentito il Comitato forestale.

Art. 9.

L'amministrazione temporanea dell'azienda sarà affidata, in caso di scioglimento, alla Giunta municipale, la quale esercita i poteri della Commissione.

Ove il Consiglio non provveda alla nomina della nuova Commissione nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutorietà della deliberazione o del decreto di scioglimento, il Prefetto provvede d'ufficio alla nomina predetta.

Art. 10.

Il Consiglio comunale, con deliberazione motivata, può decidere la revoca dell'azienda e la gestione diretta del patrimonio.

Tale deliberazione deve essere presa con le stesse norme stabilite per la costituzione dell'azienda ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, udito il parere del Comitato forestale.

Art. 11.

Nella deliberazione di revoca devono essre indicate le modalità per la liquidazione dell'azienda.

Dalla data di esecutorietà della deliberazione cessa il diritto a percepire il contributo statale di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo che il Comune mantenga un funzionario tecnico provvisto dei requisiti di cui all'art. 21.

CAPO II.

Aziende per la gestione dei domini collettivi.

Art. 12.

Le università agrarie, le comunanze, le partecipanze e le società di antichi originari possono addivenire all'assunzione di personale tecnico e di custodia per la gestione dei propri boschi e pascoli quando la deliberazione sia presa da coloro che rappresentano la maggioranza degli interessi ed almeno il terzo dei componenti la comunione.

La maggioranza così formata può altresì deliberare, impegnando la minoranza, la formazione di consorzi con altri corpi morali, pubblici e privati, per l'assunzione del personale in parola.

Art. 13.

L'assemblea generale dei partecipanti al condominio nominerà una Commissione amministratrice dell'azienda, determinandone le attribuzioni.

Art. 14.

Le norme stabilite, oltre che per l'amministrazione ed il godimento della cosa comune, anche per le migliorie, saranno valide per la minoranza dissenziente quando abbiano ottenuto l'approvazione della maggioranza calcolata nel modo previsto dall'art. 12.

Per la vendita dei prodotti, per il godimento dei beni comuni, nonchè per l'esecuzione delle opere di miglioramento e per la erogazione di somme saranno osservate le norme stabilite dagli statuti della comunanza.

CAPO III.

Altre forme di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e di altri Enti.

Art. 15.

Il Ministro per l'economia nazionale, su relazione dell'Ispettorato forestale, può eccezionalmente accordare un contributo nella misura stabilita dall'art. 1 a quegli Enti che assumono personale tecnico per l'amministrazione del loro patrimonio silvo-pastorale, anche se non provvedano a costituire l'azienda speciale, in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, purchè tale personale sia provvisto dei requisiti di cui all'art. 21.

Art. 16.

Gli Istituti e gli Enti riconosciuti dallo Stato, che si propongono opera di propaganda per il miglioramento del patrimonio silvo-pastorale nazionale possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ad assumere la direzione delle aziende silvo-pastorali, purchè si obblighino a disimpegnare le attribuzioni assegnate al direttore tecnico, mediante personale fornito dei requisiti prescritti dall'art. 21.

In tal caso tra il Comune o l'Ente cui appartengono i beni e la legittima rappresentanza dell'Ente od istituto di propaganda sarà stipulata un'apposita convenzione, da sottoporsi all'approvazione del Comitato forestale e, nei riguardi degli Enti soggetti a tutela, anche della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 17.

Più Comuni e più Enti morali, mantenendo separata la gestione dei rispettivi patrimoni silvo pastorali, nella forma in economia od in quella dell'azienda speciale, possono costituirsi in consorzio per l'assunzione di un unico direttore per la gestione tecnica dei patrimoni stessi.

Il consorzio può estendersi anche all'assunzione di personale di custodia.

Detti consorzi godranno dei contributi statali di cui all'articolo 1. Sono escluse da tali benefici, le cooperative e le società commerciali.

Art. 18.

Costituito il consorzio, ogni Ente è tenuto a farne parte per almeno un quinquennio e a dichiarare, almeno sei mesi prima del termine del predetto periodo, se intenda rimanervi per un altro quinquennio.

La mancanza della dichiarazione in tempo utile è di diritto considerata come implicito consenso al mantenimento del consorzio.

Art. 19.

Il prefetto, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti alla stessa Provincia, ed il Ministro per l'economia nazionale, nel caso di Comuni e di Enti morali appartenenti a più Provincie, possono, su proposta dei competenti Comitati forestali, costituire consorzi obbligatori per provvedere alla direzione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali limitrofi, determinandone la circoscrizione.

Il decreto di costituzione del consorzio determinerà la composizione della rappresentanza consorziale e il reparto della spesa per il funzionamento del consorzio.

Art. 20.

Il consorzio è amministrato da una Commissione che provvede:

1° al reparto della spesa per il funzionamento del consorzio;

2° all'approvazione del regolamento del consorzio;

3° alla nomina, conferma e licenziamento del personale consorziale.

CAPO IV.

Personale direttivo.

Art. 21.

La nomina del direttore tecnico può essere fatta per chiamata o in seguito a pubblico concorso tra le persone che posseggono il titolo di abilitazione professionale rilasciato dal Regio istituto superiore forestale nazionale, o che abbiano appartenuto ai ruoli tecnici dell'amministrazione forestale, purchè non ne siano stati radiati per ragioni disciplinari, incapacità o scarso rendimento.

Art. 22.

Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni a lui spettanti in dipendenza del presente decreto e del regolamento speciale dell'azienda, di cui all'art. 3, riveste, a tutti gli effetti di legge, la qualifica di pubblico ufficiale.

TITOLO II.

GESTIONE A CURA DELLO STATO DEI PATRIMONI SILVO-PASTORALI DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI.

Art. 23.

Nelle Provincie, in cui il sistema della gestione separata dei boschi e dei pascoli dei Comuni, previsto dal titolo I del presente decreto, o quello della semplice assunzione di personale di cui all'art. 15, non abbiano trovato applica-

zione o l'abbiano avuta assai scarsa, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Comitato forestale, o su proposta di esso o di alcuno dei Comuni interessati, potrà costituire distretti amministrativi per la gestione dei beni stessi.

In tal caso la gestione potrà essere estesa anche a boschi e pascoli di altri Enti.

Anche dopo costituito il distretto, i Comuni possono avvalersi della facoltà di provvedere alla gestione tecnica dei propri beni mediante aziende speciali.

Art. 24.

La circoscrizione dei distretti amministrativi, che può comprendere il territorio di più Comuni, sarà stabilita dal Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Comitato forestale, tenuto conto della importannza economica dei boschi e pascoli e della forma di governo di cui nell'attualità detti beni sono suscettibili.

Art. 25.

I beni compresi nel distretto sono amministrati, nell'interesse degli Enti proprietari, con bilancio e conti distinti per ciascun Ente, da un funzionario del ruolo tecnico del corpo Reale delle foreste, il quale assume le funzioni del direttore tecnico e della Commissione amministratrice delle aziende speciali dei Comuni, di cui al titolo I del presente decreto.

Alla sua diretta dipendenza è posto il personale di custodia.

Art. 26.

Costituito il distretto amministrativo e nominato il direttore, questi dovrà, nei modi ed entro il termine stabiliti dal regolamento, prendere in consegna dai capi delle amministrazioni degli Enti interessati i beni di natura boschiva e pascolativa sulla base di un inventario redatto a cura di ogni singola Amministrazione.

Ove la consegna di detti beni non sia effettuata dalle Amministrazioni interessate nel termine prescritto, il capo del distretto si immetterà nel possesso di esso, previa compilazione di apposito verbale di consistenza, redatto in contraddittorio di un commissario nominato dal prefetto.

Art. 27.

Qualora i Comuni o gli altri Enti interessati alla migliore gestione dei propri boschi e dei propri pascoli non abbiano mezzi per la compilazione dei piani economici, potranno godere i benefici di cui agli articoli 7 ed 8 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2282.

Art. 28.

Le spese di amministrazione del distretto, comprese quelle per stipendi ed altri assegni al personale direttivo e di custodia, sono anticipate dall'azienda del demanio forestale di Stato, che provvederà al loro recupero a carico degli Enti interessati con le norme da stabilirsi dal regolamento.

La detta azienda potrà limitare il rimborso delle spese per stipendi al personale direttivo e di custodia sino alla concorrenza della metà del loro ammontare.

Art. 29.

Il reddito netto dei boschi e dei pascoli di ogni singolo Ente, quale risulta dal conto consuntivo, sarà ripartito con i criteri dettati dall'art. 6 del presente decreto.

Art. 30.

Il Comune o l'Ente può deliberare di rinunziare ad ogni ingerenza nella gestione dei propri boschi e pascoli passati in amministrazione del distretto, dietro corresponsione da parte dello Stato di una somma annua fissa o variabile, secondo un piano convenuto fra l'Ente cui detti beni appartengono e l'azienda del demanio forestale di Stato.

In tal caso la gestione dei detti beni sarà regolata con le norme in vigore per l'azienda stessa.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 31.

La vigilanza sull'applicazione dei piani economici dei patrimoni silvo-pastorali, di cui al precedente decreto, è demandata all'ispettore forestale capo del ripartimento, restando però in facoltà degli Enti interessati di far compilare da persone tecniche i progetti di taglio e vendita di piante, di utilizzazione dei diversi prodotti boschivi, di affitto dei pascoli ed altri terreni.

Uguale facoltà hanno gli Enti che abbiano provveduto alla formazione dei piani economici, in ottemperanza all'art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Nel caso di gestione a cura dello Stato dei detti patrimoni la vigilanza si estende a tutto il funzionamento dei distretti amministrativi compresi nella circoscrizione del ripartimento forestale.

Art. 32.

Le spese per l'applicazione del presente decreto gravano il bilancio dell'azienda del demanio forestale di Stato.

Art. 33.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle nuove Provincie del Regno. Tuttavia, sino a quando nelle stesse non verranno costituiti i Comitati forestali provinciali, le attribuzioni demandate a tali organi dal presente decreto, saranno esercitate dagli Ispettorati forestali competenti.

Art. 34.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, sarà provveduto all'emanazione del regolamento per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 2. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1923, n. 2799.

Mutui a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato esistenti nelle Provincie lombarde e nel comune di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Viste le disposizioni legislative successivamente emanate in materia di edilizia popolare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ad autorizzazione da darsi, volta per volta, dal Ministro per le finanze, la Cassa depositi e prestiti, nel deliberare, a norma delle disposizioni in vigore per le case popolari ed economiche, la concessione a favore di cooperative edilizie fra impiegati dello Stato esistenti nelle Provincie lombarde e nel comune di Roma, dei mutui, per i quali esse abbiano già ottenuto il contributo governativo nel pagamento dei relativi interessi, ai sensi dell'art. 30 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, potrà valersi, anzichè delle disponibilità normali della Cassa depositi e prestiti, delle somme che saranno all'uopo ad esse anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde all'interesse del 5 % all'anno, netto in ogni tempo e modo per la Cassa medesima.

Nei riguardi dell'operazione predetta la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde è autorizzata a derogare dalle disposizioni e dalle limitazioni stabilite dall'art. 65, lettera *b*) del suo statuto fondamentale, approvato con R. decreto 8 dicembre 1889 e modificato con i Regi decreti 19 maggio 1892; 3 novembre 1895; 29 aprile 1897, e 16 ottobre 1921.

Art. 2.

Le somme ricevute dalla Cassa depositi e prestiti e da questa destinate allo scopo di cui all'articolo precedente, verranno dalla Cassa depositi e prestiti medesima somministrate alle cooperative mutuatarie, dopo la concessione dei singoli mutui al saggio stabilito dall'art. 5 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e dopo la costituzione, da parte degli Enti mutuatari, della relativa garanzia ipotecaria. La Cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal Ministero dell'economia nazionale, richiamerà i fondi dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde ed effettuerà la emissione, in conto dei mutui stessi, dei relativi mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie.

Le somme anticipate dalla Cassa di risparmio verranno inscritte in apposito conto corrente e frutteranno l'interesse del 5 % al netto, come sopra detto, in ogni tempo e modo per la Cassa sovventrice, con decorrenza dal giorno dell'invio della somma alla Cassa depositi e prestiti.

Gli interessi dovuti sulle eseguite somministrazioni, saranno capitalizzati a norma dell'art. 33 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, al saggio del 5 % e quindi portati in aumento al capitale versato sul conto corrente.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1927, la Cassa depositi e prestiti ammortizzerà in dieci annualità eguali comprensive di capitale e interessi 5 %, le somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, aumentate degli interessi capitalizzati a sensi del precedente articolo 2.

Art. 4.

Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative col concorso dello Stato, sarà determinato aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, oltre gli interessi capitalizzati, anche la somma derivante dalla differenza fra il saggio di interessi corrisposto alla Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e quello percepito dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 5.

Gli interessi sulle operazioni di conto corrente e su quelle successive di ammortizzo, di cui agli articoli precedenti, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile, in conformità a quanto disposto all'art. 35 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318; similmente ogni atto e quietanza relativi alle somme versate e restituite sono esenti dalle tasse di bollo e registro.

Art. 6.

Per la regolazione dei rapporti nascenti dal presente decreto fra la Cassa depositi e prestiti e la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, le disposizioni del decreto stesso sostituiscono in ogni effetto la formale convenzione e le eventuali particolarità che occorresse definire saranno stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 4 gennaio 1923. Atti del Governo, registro 220, foglio 13. — GRANATA.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1923, n. 2789.

Concessione alla Camere di commercio e industria delle nuove Provincie della facoltà di applicare la tassa camerale ai sensi della legge 20 marzo 1910, n. 121, e del relativo regolamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 148, che estende ai territori annessi le disposizioni in materia di imposte dirette sui redditi vigenti nel Regno;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il relativo regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Vista la legge austriaca 29 giugno 1868 sull'organizzazione delle Camere di commercio e industria, tuttora vigente nelle nuove Provincie;

Considerata l'opportunità di estendere, dopo l'avvenuta unificazione legislativa in materia tributaria, alle Camere di commercio delle nuove Provincie le disposizioni della tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale ed industriale contenute nella legge 20 marzo 1910, n. 121, e nel regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, vigenti per le Camere delle vecchie Provincie;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1924 le Camere di commercio e industria delle nuove Provincie hanno la facoltà d'imporre una tassa sul reddito proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1910, n. 121 e del regolamento relativo approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, che disciplinano tale materia per le Camere di commercio delle vecchie Provincie.

Art. 2.

Le disposizioni, contenute nella legge austriaca 29 giugno 1868, sull'organizzazione delle Camere di commercio e industria del cessato regime relative all'imposizione di una addizionale all'imposta diretta sull'esercizio delle industrie e del commercio, sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 3. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 2 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	117 28	Belgio	103 45
Londra	100 23	Olanda	8 81
Svizzera	404 82	Pesos oro	16 86
Spagna	301 —	Pesos carta	7 30
Berlino	—	New-York	23 218
Vienna	0 0335	Oro	447 999
Praga	67 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	76 79
	3 50 % » (1902)	71 —
	3.00 % lordo	47 75
	5.00 % netto	89 28

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per la cattedra di professore straordinario di computisteria e ragioneria generale; ragioneria applicata nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania.

(3ª *pubblicazione*).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 20 marzo 1923, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 18 agosto 1920, n. 1482;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 440, portante miglioramenti economici a favore del personale dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Vista la tabella *A* del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che fissa gli stipendi dei professori dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali;

Sulla proposta del Direttore generale del commercio;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Catania è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di computisteria e ragioneria generale: ragioneria applicata.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in 5 copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in 6 copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presenteranno;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in 5 esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un numero minore di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono al personale di ruolo delle scuole Regie o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di 4 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* (1).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data, apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Il Ministero non risponde degli eventuali smarrimenti di documenti o di pubblicazioni.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna a parità di merito saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare e infine, che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

(1) La prima pubblicazione avvenne nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1923.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.